

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI RECANTE “PROGETTO SCUOLA IMPRESA “BAKERY CON BAR DIDATTICO” - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LABORATORIO DIDATTICO PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “SANDRO PERTINI” DI AFOL MONZA E BRIANZA - SEDE DI VIA MONTEROSA 10 – SEREGNO (MB)”

CIG n. 9847590857

CUP: I28G22000050005

TRA

AFOL MONZA E BRIANZA, codice fiscale/P.IVA 06413980969 con sede legale in Via Grigna 13, Monza (MB), di seguito Afol, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr.ssa Barbara Riva, CF RVIBBR67S62I6900 nata a Sesto San Giovanni il 22/11/1967

e

EUROPA COSTRUZIONI SOC. COOP., CF P.IVA 05129640875, con sede legale con sede legale in Palagonia (CT), Via Palermo n. 221, in persona del Legale Rappresentante Giovanni Guzzardi, CF GZZGNN92T02C351C, nato a CATANIA il 02/12/1992

Totale appalto: € 212.455,36

oltre

Oneri della sicurezza: € 5.278,42

PREMESSO CHE

Con propria Determinazione Dirigenziale n. 187 del 01/06/2023 si indiceva una procedura aperta da espletarsi tramite la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza (C.U.C.) per l’affidamento dell’appalto recante “Progetto scuola impresa “Bakery con bar didattico” - realizzazione di nuovo laboratorio didattico presso il centro di formazione professionale “Sandro Pertini” di Afol Monza e Brianza – sede di Via Monterosa 10 – Seregno (MB) , ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii tramite Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., approvando contestualmente lo schema di Disciplinare di Gara ed i relativi allegati e si stabiliva quanto segue:

- **importo soggetto a ribasso: € 255.464,62**, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre a oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad **€ 5.278,42** non soggetti a ribasso;

- criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- CUP: I28G22000050005

- CIG: 9847590857

- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: l’Arch. Davide Plebani

Con determinazione Dirigenziale R.G 2022 del 01.08.2023 la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza approvava il verbale di gara, conservato agli atti:

- 1^ seduta di gara del 22/06/2023;
- 2^ seduta di gara del 29/06/2023;
- 3^ seduta di gara del 28/07/2023;

e proponeva in via provvisoria l'aggiudicazione dell'affidamento ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo e con inversione procedimentale, l'affidamento dei lavori relativi al "Progetto scuola impresa

"Bakery con bar didattico" - realizzazione di un nuovo laboratorio didattico presso il centro di formazione professionale "Sandro Pertini" di Afol Monza e Brianza - sede di via Monterosa 10 - Seregno (MB) - in favore dell'operatore economico EUROPA COSTRUZIONI SOC. COOP. (CF/P. IVA 05129640875) con sede legale sita via Palermo 221 Palagonia (CT), risultato primo miglior offerente con uno **sconto pari a 16,8357** (= € 43.009,25) **sull'importo a base di gara di € 255.464,62**, (valore offerto = € 255.464,62 - € 43.009,25)= € **212.455,36** oltre € **5.278,42** di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente, con successiva Determina dirigenziale 2023/282 del 31/08/2023, AFOL MONZA E BRIANZA, prendeva atto e approvava la proposta di aggiudicazione formulata con determinazione dirigenziale R.G. 2022 del 01.08.2023 della C.U.C relativamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo e con inversione procedimentale, dei lavori relativi al "Progetto scuola impresa "Bakery con bar didattico" - realizzazione di un nuovo laboratorio didattico presso il Centro di formazione professionale "Sandro Pertini" di Afol Monza e Brianza - sede di Via Monterosa 10 - Seregno (MB)" - in favore dell'operatore economico "**EUROPA COSTRUZIONI SOC. COOP.**" (P.IVA/CF: 05129640875) con sede legale sita in con sede legale sita via Palermo 221 Palagonia (CT), , risultato primo miglior offerente con uno sconto pari a 16,8357 (= € 43.009,25) sull'importo a base di gara di € 255.464,62, (valore offerto = € 255.464,62 - € 43.009,25)= € **212.455,36** oltre € **5.278,42** di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;

il possesso dei requisiti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 è stato verificato positivamente, a seguito dell'interrogazione del FVOE presso Anac, come da comunicazione della C.u.c. pervenuta tramite pec n. prot. 14312 del 26.06.2023.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a i sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento a i seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): 9847590857
- Codice Unico di Progetto (CUP): I28G22000050005

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in **€ 217.733,78** comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
 - **€ 212.455,36** per lavori
 - **€. 5.278,42** oneri della sicurezzaL'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
4. Il contratto è stipulato "a Corpo e Misura", per cui si procederà nel seguente modo:
 - a. Per i lavori "a Corpo" l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.
 - b. Per i lavori "a Misura" si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate.
5. Per i lavori "a Corpo" l' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a corpo corrisponde alla combinazione più favorevole per la Stazione appaltante fra l'elenco offerto dall'appaltatore in sede di aggiudicazione, eventualmente corretti, e i prezzi unitari del progetto posto a base di gara al netto dal ribasso di aggiudicazione.
6. Per i lavori "a Misura" l' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a misura corrisponde ai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta, eventualmente corretti dalla stazione appaltante. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Via Palermo n. 221, Palagonia (CT).
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente:

Banca UNICREDIT - Banca (denominazione completa) UNICREDIT - Agenzia/Filiale SEDE PALAGONIA (CT) Codice IBAN: IT11N0200884101000103078441 Codici di riscontro: ABI 02008 CAB 84101 CIN N

I dati identificativi dei soggetti che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

Sig. GUZZARDI GIOVANNI, Nato a CATANIA il 02/12/1992, Codice Fiscale GZZGNN92T02C351C Residente in PALAGONIA (CT) Via PALERMO, 221 operante in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE E AMMINISTRATORE UNICO

Art. 5 - Termini di esecuzione - penali

1. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di **105 giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e comunque ultimare l'opera entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto ovvero riportati nel Verbale di Consegna dei Lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per mille (zero/30per mille) dell'importo contrattuale.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 6 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 8 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore.
2. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 4, raggiunge un importo non inferiore a euro 90.000,00 (novantamila//00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del D.M. n.49/2018.
3. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascun pagamento in acconto è determinato nel seguente modo:
 - a. Per la parte a misura la contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione
 - b. Per la parte a corpo, in base alla quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da l quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
8. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da l soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo
10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e a i termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 9 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, a i sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) de l codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 10 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1e comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua

utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolo speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

1. A i sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto a i sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 14 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltato re:
 - a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
 - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva Prot. NPS_36356757 del 09/06/2023 con scadenza il 07.10.2023.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Il subappalto è ammesso; per quanto non espressamente ivi previsto, si rimanda all'art. 55 del Capitolato Speciale d'appalto, già visionato ed accettato in sede di gara.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 16 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero B.2023.1251796 in data 11.09.2023 e appendice n. B2023.12510796.1 del 27.09.2023 rilasciata dalla società

Accelerant Insurance Europe SA/NV / agenzia **Colibrì Italia Srl** , filiale di Milano per un importo pari al 16,83 per cento dell'importo contrattuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 1373406635 in data 13.09.2023 rilasciata dalla società/dall'istituto HDI ASSICURAZIONI S.p.A. agenzia/filiale di BASSOTTO PALAGONIA, (Massimale RCTO per sinistro €. 1.000.000,00, massimale RCO per sinistro €. 500.000,00), totale premio imponibile €. 1.032,00.

Art. 17 - Cessione quote e crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice recante "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".
2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Afol. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.
5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Afol al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o posta le dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 de l D. Lgs. 159/2011.
2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste da l Capitolato speciale d'appalto.

Art. 20 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, a i sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs.165/200 1.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D. Lgs.104/2010.

Art. 21 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
3. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è Afol Monza Brianza con sede in via Tre Venezie, 63 – Meda (MB) e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è Direttore Generale dr.ssa Barbara Riva.

PER EUROPA COSTRUZIONI SOC. COOP.

Legale Rappresentante
Giovanni Guzzardi

PER AFOL MB

Il legale rappresentante
(Dott.ssa Barbara Riva)

Il Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti
(Arch. Davide Plebani)

(Conferimento delega di funzioni con Determina DG n. 100 del 28.03.2023)

Letto, approvato e sottoscritto

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

43-5F-9D-70-FB-2D-5C-82-08-4C-7D-4D-FD-67-87-74-57-00-36-F6

CADES 1 di 3 del 09/10/2023 15:06:53

Soggetto: BARBARA RIVA

S.N. Certificato: 6C3D 0A56 7EE1 1CB1 ED16 2B28 3FCA A20C

Validità certificato dal 14/06/2023 16:26:16 al 14/06/2026 16:26:16

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CADES 2 di 3 del 09/10/2023 11:40:26

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: 509F E0A3 7503 812A C958 7D54 F37B A983

Validità certificato dal 30/03/2023 15:38:51 al 30/03/2026 15:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CADES 3 di 3 del 09/10/2023 10:27:38

Soggetto: giovanni guzzardi

S.N. Certificato: 49F4 39DD 5734 A98E

Validità certificato dal 22/11/2022 19:21:35 al 22/11/2025 19:21:35

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

A4-CD-9F-7A-84-28-E0-1C-09-3D-CB-ED-B9-FB-AF-0F-A6-C8-D3-66

CADES 1 di 1 del 10/11/2023 13:22:38

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: 509F E0A3 7503 812A C958 7D54 F37B A983

Validità certificato dal 30/03/2023 14:38:51 al 30/03/2026 14:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
